

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 710 del 10/08/2017**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo -
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO AL
PERSONALE DEL COMPARTO, PER L'AZIENDA ULSS 9
SCALIGERA.**

Note per la trasparenza: Approvazione "Regolamento aziendale per l'assegnazione delle funzioni di coordinamento al personale del comparto sanità", sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale dell'area del comparto in data 31 luglio 2017.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 710**DEL 10/08/2017**

Il Direttore del Servizio Risorse Umane

Premesso che:

- la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, nell'istituire l'ente di governance della sanità regionale veneta, denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero", ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS. Il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- in particolare, per quanto attiene le Aziende ULSS della Provincia di Verona, l'U.L.S.S. n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona, ed ha incorporato le sopresse ULSS n. 21 di Legnago ed ULSS n. 22 di Bussolengo;
- da tale riassetto derivano numerose ricadute di carattere organizzativo e gestionale riguardanti il personale dipendente, tra le quali l'applicazione dei contratti integrativi e più in generale degli accordi e dei regolamenti oggetto di relazioni sindacali riguardanti l'azienda accorpante ex ULSS 20 e le aziende accorpate ex ULSS 21 e 22;
- in data 24/11/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa, tra la Regione Veneto e le OO.SS. del Comparto approvato con DGRV 1969 del 6/12/2016, riguardante i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R. 19/2016;
- con il citato protocollo è stato dato atto tra le altre che:
 - "Il trattamento previsto dagli accordi integrativi, che possono avere diverso contenuto nelle Aziende sopresse rispetto all'incorporante, sarà mantenuto distinto fino al rinnovo dell'accordo in sede aziendale in modo da consentire l'armonizzazione dei trattamenti relativi alle retribuzioni accessorie, con particolare riguardo ai Fondi. In conformità a quanto proposto dalla Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, anche a seguito di confronto ai tavoli sindacali regionali, e per uniformità di comportamento con le altre Aziende Sanitarie interessate alla riorganizzazione, la proroga dei trattamenti delle Aziende sopresse agli ex dipendenti di queste non potrà protrarsi oltre il 30 settembre 2017, salvo diversa intesa";
- le parti si sono impegnate, altresì, a garantire che i contratti integrativi, gli accordi e i regolamenti oggetto di relazioni sindacali delle Aziende ULSS sopresse e incorporanti mantengano la loro efficacia indicativamente sino al 30 giugno e comunque non oltre il 30 settembre 2017, in attesa della stipula dei nuovi contratti integrativi e accordi aziendali;

Atteso che le delegazioni di parte pubblica e parte sindacale dell'area del comparto a seguito di specifici incontri, attivati al fine di definire gli accordi decentrati

Il Proponente: Direttore Servizio Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 710**DEL 10/08/2017**

e i nuovi regolamenti a valere sulla Azienda ULSS 9 Scaligera, hanno approvato alcuni regolamenti e accordi decentrati;

Dato atto che nell'incontro sindacale dell'area del comparto del 31/07/2017 è stato sottoscritto in via definitiva il *"Regolamento aziendale per l'assegnazione delle funzioni di coordinamento al personale del comparto sanità"* dopo avere acquisito il parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 11/07/2017;

Viste le disposizioni in materia di funzioni di Coordinamento del CCNL vigente del personale del comparto;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il *"Regolamento aziendale per l'assegnazione delle funzioni di coordinamento al personale del comparto sanità"*, sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale dell'area del comparto in data 31 luglio 2017 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2017;
3. di dare atto, che dalla medesima data, il presente regolamento sostituisce i regolamenti in materia di funzioni di coordinamento vigenti nelle ex ULSS 20, 21 e 22 ed ha efficacia per tutto il personale dipendente dell'area del comparto dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Il Proponente: Direttore Servizio Risorse Umane F.TO Dott.ssa Antonella Vecchi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 710

DEL 10/08/2017

4. di precisare che il presente regolamento sarà inviato all'ARAN con le modalità previste dalla nota dell'ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda, sottosezione "Amministrazione trasparente /Personale/Contrattazione integrativa".

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore dei Servizi

Socio Sanitari

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO dott. Pietro Girardi



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 710

DEL 10/08/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 11/08/2017

il Direttore f.f.
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Elmer Soffiati

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Servizio Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Servizio Risorse Umane



In data 31 luglio 2017, alle ore 14,30 presso la sede dell'Azienda ULSS 9 Scaligera - via Gianella, 1 a Legnago - si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale dell'area del Comparto.

In applicazione dell'articolo 40 bis del D. Lgs. 130 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. circa l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 13 giugno 2017, le parti, conformemente agli esiti del controllo del Collegio Sindacale, che qui appresso si riporta:

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 11/07/2017 alle ore 9,30, si è riunito, previa convocazione a mezzo del presso la sede del Azienda Ulss 9 Scaligera, via Valverde n. 42, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 5 del CCNL 1.9.95 è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 107392 del 10/07/2017
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo del 05/07/2017

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Eventuali ulteriori osservazioni:

A riguardo dei Fondi aziendali 2017 provvisori - contrattazione integrativa aziendale: sulla base di varie indicazioni degli uffici regionali è stata avviata la contrattazione decentrata integrativa per l'azienda scaligera n. 9, sono stati sottoscritti tre verbali di contrattazione integrativa per il personale del comparto riguardanti taluni aspetti che hanno rideterminato alcuni istituti contrattuali quali l'indennità per particolari condizioni di lavoro e due regolamenti riguardanti rispettivamente il rapporto di lavoro a tempo parziale e l'assegnazione delle funzioni di coordinamento al personale del comparto sanità. Sempre in relazione alle summenzionate indicazioni regionali l'Ulss Scaligera ha provveduto alla costituzione provvisoria dei fondi aziendali per ognuno delle ex Ulss e per ogni area contrattuale.

sottoscrivono in via definitiva l'accordo di seguito riportato: **"REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA"**.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'W. More', 'D. Vecchi', and others.

Vertical handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



Il Direttore
Servizio Gestione Risorse Umane
(Dot. Antonella Vecchi)

Delegazione di parte pubblica

Direttore Amministrativo	Dott. Giuseppe Cenci	(*) ASSENTE
Direttore Sanitario	Dott.ssa Denise Signorelli	(*) ASSENTE
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari	Dott. Raffaele Grottola	
Direttore UOC Servizio Risorse Umane	Dott.ssa Antonella Vecchi	
Responsabile UOC Direzione delle Professioni Sanitarie	Dott.ssa Maria Grazia Cengia	(*) ASSENTE

Delegazione di parte sindacale - AREA COMPARTO

CGIL-FP	Todesco Sonia	(*) ASSENTE
CGIL - FP	Pellicari Luigi	(*) ASSENTE
CGIL - FP	Pastorello Andrea	(*) ASSENTE
CGIL - FP	Olivieri Renato	
CISL - FPS	Zacchi Roberto	(*) ASSENTE
CISL - FPS	Dotti Giuseppe	(*) ASSENTE
CISL - FPS	Savoia Massimo	
UIL - FPL	Prencipe Daniela	
FIALS	Frattoni Raffaele	(*) ASSENTE
FIALS	Tamburini Ernesto	(*) ASSENTE
FSI		(*) ASSENTE
NURSING UP	Libero Paolo	(*) ASSENTE
NURSING UP	Maimeri Paola	

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

ART. 1 AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'attribuzione, la valutazione e la revoca delle funzioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20/09/2001, dell'art. 6 della L. 43/2006, dell'art. 4 del CCNL 10/04/2008 e dell'attuale normativa che regola la formazione professionale degli operatori interessati.

Il regolamento si applica ai collaboratori professionali sanitari del comparto e ai collaboratori professionali assistenti sociali, categoria D e livello economico Ds.

L'azienda Aulss 9 Scaligera conferisce la funzione di coordinamento, come stabilito dai vigenti C.C.N.L., agli operatori sanitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge 43/2006, e dall'art. 4 del CCNL 2006-2009, nonché ai collaboratori professionali assistenti sociali, tramite l'emanazione di un apposito avviso interno, specificando:

- a. il profilo cui si riferisce la selezione;
- b. l'area di appartenenza (Sanitaria, Sociale);
- c. i termini per la presentazione della domanda;
- d. le sedi distrettuali dove siano da ricoprire le postazioni di coordinamento

Costituisce presupposto per l'attivazione delle funzioni di coordinamento la previsione, nell'ambito delle strutture, di tale posizione. Le postazioni di coordinamento vengono designate in corrispondenza alle linee aziendali con carattere di flessibilità in relazione alle necessità emergenti e nei limiti delle risorse disponibili fissate dagli accordi decentrati.

ART. 2 FUNZIONI DEL COORDINATORE

La natura delle funzioni di coordinamento si inquadra in una funzione direttiva, organizzativa e gestionale che assicura la qualità assistenziale e tecnica e/o i processi organizzativi nell'ambito dell'Unità Operativa di assegnazione, tenendo conto del profilo di competenza delineato dalla DGR Veneto 169/2016.

ART. 3 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO

L'attribuzione degli incarichi di coordinamento avverrà mediante selezione interna, come indicato all'art. 1 del presente regolamento. Possono partecipare alla selezione anche i dipendenti con rapporto di lavoro a part time con vincolo di trasformazione del rapporto lavorativo a tempo pieno, all'atto di conferimento dell'incarico.

I requisiti previsti per l'ammissione alla selezione sono:

a) per i profili sanitari:

- 1) Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento di cui al



decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e dell'art. 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270.

In assenza di predetto Master, si considera equipollente il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa;

- 2) esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni;
- 3) inquadramento nel profilo professionale richiesto categoria D compreso il livello economico Ds.

b) per il profilo di Assistente Sociale:

- 1) inquadramento nel profilo professionale di assistente sociale ed esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di cinque anni.

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle domande.

Il bando di selezione sarà affisso all'albo dell'Azienda per quindici (15) giorni e pubblicato nel sito Aziendale al fine di darne la massima informazione.

La presentazione delle domande dovrà avvenire nel termine perentorio previsto dal bando e la comunicazione delle prove previste dal bando di selezione sarà inviata ai candidati almeno dieci (10) giorni prima dell'espletamento delle stesse.

ART. 4

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Il possesso dei requisiti specifici, culturali e professionali viene verificato mediante una prova pratica, un colloquio motivazionale ed una valutazione dei titoli presentati dai candidati. La selezione prevede la redazione di una graduatoria.

Punti a disposizione della Commissione esaminatrice:

- Valutazione titoli: punti 30
- Prova pratica/scritta: punti 40
- Colloquio motivazionale: punti 30

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- 15 punti: titoli di carriera (servizi attinenti prestati come dipendente, a tempo determinato e indeterminato, presso enti pubblici, aziende sanitarie pubbliche o private del servizio sanitario, nel ruolo e nel profilo di appartenenza, in cat. C, D o Ds);
- 5 punti: percorso di studio/formativo (titoli di studio, escluso il requisito di ammissione alla selezione; pubblicazioni inerenti la posizione di coordinamento);



- 10 punti: curriculum formativo e professionale (vengono valutati esclusivamente i corsi qualificanti per il coordinamento, le docenze in materia attinente e gli incarichi attinenti, nonché le attività di formazione finalizzate all'acquisizione di capacità gestionali ed organizzative).

Le prove verteranno sugli ambiti specifici della funzione di coordinamento:

Prova pratica:

- Pianificazione gestione delle attività professionali/lavorative;
- Pianificazione gestione del cambiamento e dei progetti innovativi;
- Gestione del personale;
- Sviluppo e formazione del personale;
- Gestione/costruzione delle relazioni collaborative e interprofessionali;
- Gestione delle risorse materiali e delle tecnologie;
- Gestione della sicurezza;
- Normativa di carattere sanitario.

Colloquio motivazionale:

In riferimento agli argomenti della prova pratica nonché su situazioni organizzative specifiche, con particolare attinenza agli aspetti relazionali e di motivazione personale.

La commissione è composta come segue:

Per le professioni sanitarie:

- Presidente: Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie o suo sostituto (Dirigente DPS *anche esterno*);
- Componente: un collaboratore professionale sanitario cat. D o Ds con funzioni di coordinamento afferente all'U.O.C. della Direzione delle Professioni Sanitarie;
- Componente: un collaboratore professionale sanitario cat. D o Ds con coordinamento, esperto del profilo a selezione;
- Segretario: un dipendente amministrativo appartenente almeno alla cat. C.

Per l'assistente sociale:

- Presidente: Direttore di Distretto o suo sostituto;
- Componente: un collaboratore professionale sanitario cat. D o Ds con funzioni di coordinamento afferente all'U.O.C. della Direzione delle Professioni Sanitarie;
- Componente: un collaboratore professionale assistente sociale cat. D o Ds con coordinamento;
- Segretario: un dipendente amministrativo appartenente almeno alla cat. C.

La Commissione agisce in forma collegiale e le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti.

La Commissione predispose la graduatoria degli idonei con elenchi specifici per sede, come da avviso di cui all'Art 1, a ricoprire la funzione di coordinatore, valida per tre anni.

Dalla graduatoria degli idonei si potrà attingere anche per eventuali sostituzioni di coordinatori assenti per periodi superiori a 60 giorni.



ART. 5 CONFERIMENTO, DURATA E VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO

L'incarico è conferito con deliberazione del Direttore Generale, mediante utilizzo della graduatoria ed è soggetto a valutazione e deve essere rinnovato a seguito di valutazione positiva oppure cessa in caso di valutazione negativa. La durata dell'incarico è in via temporanea di tre anni, rinnovabile previa valutazione e verifica dei risultati con le seguenti modalità:

- su proposta del Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie sentito il parere del Direttore Sanitario per le professioni sanitarie;
- su proposta del Direttore dei Servizi Socio Sanitari per le professioni afferenti all'area sociale (assistenti sociali).

Il coordinatore in prima attribuzione seguirà un percorso di inserimento nella UOC/Servizio di destinazione con valutazione a 6 e a 12 mesi per il primo anno. La valutazione negativa del periodo di primo inserimento, da effettuarsi con atto scritto da parte del Direttore dell' UOC/Servizio e Direttore della Direzione delle Professioni Sanitarie per le professioni sanitarie, e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari per gli assistenti sociali, comporterà la revoca della funzione di coordinamento.

La valutazione dell'attività del titolare di coordinamento è periodica e complessiva:

- periodica: con cadenza annuale, è finalizzata alla verifica periodica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati dalla contrattazione budgetaria, sulla base dei criteri stabiliti con la scheda collegata alla retribuzione incentivante del personale dell'area del comparto;
- complessiva: riguarda la professionalità espressa durante l'intera durata triennale d'espletamento dell'incarico, tenendo conto dell'esito delle verifiche periodiche sopra definite, è essenzialmente preordinata al rinnovo o meno dell'incarico. La valutazione triennale è effettuata per le Professioni Sanitarie dal Direttore della Direzione Professioni Sanitarie, dal Direttore dell'Unità Operativa cui afferisce la posizione del coordinatore e dal Direttore di Dipartimento, per gli assistenti sociali dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari, dal Direttore di Distretto e dal Direttore di UOC.

Gli incarichi di coordinamento sono revocabili al venir meno della funzione (secondo riorganizzazione aziendale) o a seguito di valutazione negativa: ciò comporta la perdita dell'indennità di funzione di coordinamento sia di parte fissa sia di parte variabile, ove esistente, ed il rientro del dipendente nelle funzioni proprie del profilo di categoria.

ART. 6

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'INDENNITA'

Ai titolari delle funzioni di coordinamento verrà corrisposta la relativa indennità in parte fissa, come stabilita dall'art. 10 del CCNL integrativo del 20/09/2001 e nel limite delle risorse disponibili come indicato all'art. 1.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'indennità parte variabile del coordinamento si rinvia ad apposito e separato accordo.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Wmore', 'me', 'In', 'of', 'di', 'Innoc', 'Pellegrini', 'Fiorin']

